C.B.B.O. S.r.l.

BILANCIO al 31 Dicembre 2024
RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

All'Assemblea dei soci della

C.B.B.O. S.r.I.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio.

1. Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società C.B.B.O. S.r.l., costituito dallo

stato patrimoniale al 31 dicembre 2024, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso

a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per

l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

2. Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). La mia

responsabilità ai sensi di tali principi è ulteriormente descritta nella sezione Responsabilità del revisore per la

revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in

conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano

alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui

basare il mio giudizio.

3. Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione

veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini

previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la

redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non

intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare

come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo

del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli

amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a

meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione

dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

4. Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti
 ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi
 è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o
 eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
 intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di
 definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia
 del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
 effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa

l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire

una corretta rappresentazione;

ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i

risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel

corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

5. Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs 39/10

Gli amministratori della C.B.B.O S.r.l. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione

della C.B.B.O S.r.l. al 31 dicembre 2024, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua

conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n. 7208 al fine di esprimere un giudizio

sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della C.B.B.O S.r.I. al 31 dicembre 2024 e

sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori

significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della C.B.B.O S.r.l. al 31

dicembre 2024 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base

delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di

revisione, non ho nulla da riportare.

Roncadelle, lì 22 Aprile 2025

(Alfredo Bonetti - Revisore Indipendente)